



TECNICI DELLA  
PREVENZIONE  
NELL'AMBIENTE E  
NEI LUOGHI DI LAVORO

# UNPISI

Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario D'Italia  
Associazione Rappresentativa dei Tecnici della Prevenzione  
Decreto Ministero della Salute 14.04.2005

Lecce, 06.04.2009

Alla Regione Puglia  
Assessorato alle Politiche delle Salute  
c.a. Dott. Fulvio Longo  
Dirigente Servizio Assistenza  
Territoriale Prevenzione – Uffici 1 – 2  
P.zza Caduti di tutte le Guerre  
B A R I

**OGGETTO: Circolare regionale Prot. 24/12228/1-2 dell'08/08/2008. disposizioni applicabili ai Regolamenti Comunitari inerenti alla sicurezza alimentare.**

Esimio Dott. Longo,

Questa U.N.P.I.S.I. prende atto di quanto comunicato con la circolare n.24/2026/ATP/2 datata 05/03/2009, in riscontro, alle perplessità e preoccupazioni evidenziate con la nota del 30/01/09, anche se appaiono inconferenti i richiami alla legge 241/90 ed art.4 del D-L.vo 165 del 30/03/2001.

Questa Associazione, infatti, non ha ritenuto, né ritiene, mettere in dubbio la potestà circa le funzioni e la responsabilità dei Dirigenti di adottare atti per esigenze dell'unità organizzativa. Cionondimeno evidenzia, ancora una volta, preoccupazioni e perplessità, laddove, fermo la potestà di rilevanza esterna del Dirigente Responsabile, si è assunta l'errata interpretazione che l'adozione degli atti immediati e consequenziali all'accertamento di trasgressioni da parte del Tecnico della prevenzione debba ritenersi illegittima.

Assumere e ritenere che i suddetti atti possano e debbano essere compiuti esclusivamente dal Dirigente responsabile, fa venire meno la legittimazione procedimentale e non valuta, con attenzione, che gli stessi atti sottostanno, in deroga, a precise disposizioni legislative in capo a chi tali accertamenti esegue. Di più è forte la convinzione che le disposizioni applicative emanate, così come interpretate, determineranno per il Tecnico della prevenzione, in spregio al disposto della legge 26/02/1999, n.42, un comportamento abnorme con condotte omissive con responsabilità penali.

Appare dunque, a nostro avviso, del tutto atipico che con le disposizioni emanate codesto Spett.le Settore, se non meglio esplicitate, voglia, attraverso il conferimento al Tecnico della prevenzione di un incarico a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, disporre che gli atti sanzionatori e non la sola esternazione, siano di competenza esclusiva del Dirigente responsabile.

In particolare, non va in questo contesto sottaciuto ed ignorato che il decreto legislativo n. 193 del 06/11/2007 all'art. 6 – sanzioni – prevede fattispecie che integrano illeciti amministrativi e fatti di reato con la clausola di riserva penale formulata con l'espressione "*salvo che il fatto costituisca reato*".

Appare inconfutabile che il Tecnico della prevenzione esegue ispezioni che sono atti di un ufficio e non di una persona fisica: tale operatore, infatti, è sempre addetto ad un ufficio ed esercita

la potestà ispettiva in funzione di un procedimento di controllo. Altrettanto è inconfutabile che se nel corso di detta attività ispettiva accerta trasgressioni al citato art. 6 del decreto legislativo n.193/2007 deve compiere, obbligatoriamente, gli atti immediati e consequenziali in conformità a precise disposizioni di legge e, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.M(Sanità) 17/01/1997, n.58, con autonomia tecnico professionale

I suddetti atti, infatti, dovranno essere conformi ai principi stabiliti dalla legge 24/11/1981, n.689 ( art. 13 e ss.), per gli illeciti amministrativi, mentre per gli illeciti penali, per il disposto dell'art. 220 delle norme di coordinamento al c.p.p dovranno essere compiuti con l'osservanza delle disposizione del codice di rito.

La lettura delle norme sopra citate conferma la liceità e legittimità del *modus operandi* del tecnico della prevenzione che non può essere limitato o comunque indirizzato nel suo operato procedurale con disposizioni che non siano conformi a legge, e a maggior ragione appare inverosimile che addirittura alcuni Dirigenti, con l'appiglio di "*incarico per la vigilanza*", possano ritenere di imporre condotte omissive contrarie alla esatta interpretazione ed applicazione della legge.

Per questi motivi, questa Associazione, ancora una volta chiede a codesto Spett.le Settore di esplicitare – in modo chiaro - la disposizione emanata e confermare che al tecnico della prevenzione **non va conferito alcun incarico ulteriore**: egli infatti opera già con compiti di vigilanza e ispezione e adotta, con legittimazione procedurale, gli atti in conformità a precise disposizioni legislative.

Distinti saluti.

*Il Segretario Regionale*  
*Dott. Franco De Vitis*

*Il Segretario Nazionale Amministrativo*  
*Dott. Savino Lamarca*

